

N. 00336/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00666/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2016, proposto da:

Ferrigno Annamaria, Manfredonia Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Romaniello, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;

***contro***

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Colosimo, con domicilio eletto l'Avvocatura Regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei decreti dirigenziali nn.17 e 18 del 2015 con i quali la Regione Campania ha approvato le graduatorie definitive degli ammessi al conferimento delle zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale per gli anni 2011, 2012 e 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che all'odierna udienza camerale la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'integrazione del contraddittorio, a mezzo pubblici proclami, nei confronti dei soggetti controinteressati, da individuare nei medici inseriti nelle graduatorie oggetto di impugnazione e, nelle more, ha chiesto il rinvio della trattazione della domanda cautelare;

Rilevato che:

- la richiesta di integrazione del contraddittorio appare meritevole di favorevole considerazione, in ragione degli effetti potenzialmente pregiudizievoli che potrebbero derivare per i soggetti controinteressati dall'eventuale accoglimento del gravame;

- in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio va effettuata a mezzo notifica per pubblici proclami;

- la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con*

*qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.*”;

- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di provvedervi mediante sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso sarà pubblicato sul sito internet dell'amministrazione competente (nel caso di specie, [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)) e dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di Registro Generale del procedimento, del nominativo della parte ricorrente e degli estremi dei provvedimenti impugnati;

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet della Regione Campania con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Rilevato inoltre che la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che la Sezione V di questo Tribunale ha deciso analoghi giudizi in materia di conferimento di incarichi a personale medico per le zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale e che, pertanto, occorre trasmettere il fascicolo al Sig. Presidente del

Tribunale per le opportune valutazioni sulla competenza interna al T.A.R. Campania;

Riservata ogni valutazione in ordine alla domanda di sospensiva e alla regolazione delle spese processuali della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):

- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione e rinvia in prosieguo la causa alla camera di consiglio del 4 maggio 2016 per la trattazione collegiale della domanda cautelare;

- ordina alla Segreteria di trasmettere il fascicolo di causa al Sig. Presidente del T.A.R. Campania per le relative valutazioni in ordine alla competenza interna.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)